



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura

Il Coordinatore

SETTORE CONTENZIOSO
Amministrativo e Tributario

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0339157 19/05/2014 09,12
Att. : A.G.C.4 Avvocatura

cc. : UOD Personale del SSR

classifica : 4.

Alla Direzione Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del S.S.R. -
U.O.D. Personale del SSR
Centro Direzionale IS. C/3
NAPOLI (52/04/13)e p.c. Al Capo di Dipartimento della Salute e
delle Risorse Naturali
Centro Direzionale IS. C/3
NAPOLI (52/00)

Prat.n. 388/14

Giudizio innanzi al T.A.R. Campania - Napoli
promosso da: **Ferrante Leopoldo**

Si trasmette copia del ricorso ad istanza del nominato in oggetto, con preghiera di far tenere a questa Avvocatura dettagliata relazione in merito, corredata di tutti i documenti che saranno ritenuti utili per la difesa di questa Amministrazione.

Si specifica che l'invio della documentazione dovrà pervenire in **QUADRUPLICE COPIA** cartacea, nonché una copia su supporto informatico, così come richiesto dalla Autorità giurisdizionale adita ai sensi dell'art. 136, comma 2, del D.Lgs. n.104 del 02/07/2010 (nuovo Codice del Processo Amministrativo).

Si segnala, altresì, che nel ricorso è contenuta istanza di sospensione del provvedimento impugnato onde la presente richiesta ha carattere di **URGENZA**.

IL COORDINATORE DELL'AREA
Avv. Maria d'Elia

SCARICATO

as

Copia

Avv. Francesco Miani
Avv. Giovanni Foglia
80035 Nola (Na) Via Anfiteatro Laterizio n. 216

C.A.
388/14



ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

- NAPOLI -

Ricorre: il dott. Leopoldo FERRANTE, nato a Napoli il 07/01/1967 e residente in Visciano (NA) alla Via Vittorio Veneto n. 25 (c.f. FRR LLD 67A07 F839O), rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Miani (c.f. MNI FNC 71D10 F839W) e dall'avv. Giovanni Foglia (c.f. FGL GNN 70L07 F924H) - che dichiarano di voler ricevere la comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica: francesco.miani@pecavvocatinola.it, ovvero al seguente num. di fax: 081/8232214 - ed elett.te domiciliato presso lo studio del secondo in Nola alla Via Anfiteatro Laterizio n. 216, g. m. a m.

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

- della nota della Regione Campania prot. 197060 del 19/03/2014, a firma del Dirigente della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, che ha comunicato al ricorrente che la sua partecipazione al "Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2014/2017" era subordinata al superamento di un'indicenda selezione pubblica;
- del Decreto Dirigenziale n. 41 del 26/03/2014, con cui la Regione Campania ha emanato l'avviso pubblico "per l'ammissione in soprannumero al corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Campania relativo agli anni 2014/2017, ai sensi della legge n. 401 del 29/12/2000, di n. 8 (otto) laureati in medicina e chirurgia, iscritti al corso universitario di laurea prima del 31/12/91 ed abilitati all'esercizio professionale";
- dell'Avviso pubblico di cui sopra;
- per quanto possa occorrere: del documento approvato in sede di Coordinamento interregionale durante le sedute del 17 gennaio e del 28 febbraio 2007, richiamato nel decreto dirigenziale sub b);
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo del diritto del ricorrente ad essere ammesso, a domanda, in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale 2014/2017

E PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE CONVENUTA EX ART. 31, CO. 1, LETT. C), D.LGS. 104/2010 ad ammettere il ricorrente in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale 2014/2017, in ossequio alla norma di cui all'art. 3 L. 401/2000

Avv. Giovanni Foglia
Avv. Francesco Miani
Vi nomino e costituisco miei Avvocati e Procuratori perché mi rappresentate e difendiate in questo giudizio, in 1° e 2° grado e nella fase esecutiva in forma attiva e passiva col potere di sottoscrivere tutti gli atti giudiziali, ivi compresi quelli di presentare domanda riconvenzionale, chiamare terzi in giudizio, di conciliare, transigere e rinunziare, rato il Vs. operato: eleggo mio domicilio presso il Vs. studio in Nola alla via A. Laterizio n.216. Ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 196/2003 dichiaro di aver avuto l'informativa e consento l'utilizzazione dei dati personali nella misura necessaria per l'espletamento del presente mandato. Ai sensi dell'art.4, comma 3 del D. lgs. 28/2010 il sottoscritto dichiara di essere stato informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Ferrante
Leopoldo
del 2
Cognome

18301

FATTO

a) Il Corso di formazione specifica in Medicina Generale è stato istituito con D.Lgs. 256/1991 in attuazione della normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e prevede, anche per l'esercizio della Medicina Generale, una formazione specialistica post laurea.

b) L'attuale disciplina del corso triennale per il conseguimento del diploma di formazione specifica è contenuta nel D.Lgs. 368/1999 (che ha sostituito il D.Lgs. 256/1991), come mod. ed integr. dal D.Lgs. 277/2003.

Per quel che qui interessa il citato D.Lgs. 368/1999 prevede che:

- *"Per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale"* (art. 21, co. 1);

- *"Il diploma di cui all'articolo 21 si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni (o di due in relazione al luogo in cui la formazione è impartita) ed è riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale"* (art. 24, co. 1);

- *"Le regioni e le province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili"* (art. 25 co. 1);

- *"Il concorso consiste in una prova scritta, soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica, che si svolge nel giorno ed ora fissati dal Ministero della sanità e nel luogo stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma"* (art. 25, co. 3).

c) Al predetto corso di formazione hanno diritto di partecipare in soprannumero i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea prima del 31 dicembre 1991.

La L. n. 401/2000 "Norme sull'organizzazione del personale sanitario" prevede, infatti, all'art. 3, che *"i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31/12/91 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi"*.

d) Il ricorrente, iscrittosi al corso di laurea in medicina e chirurgia nell'anno accademico 1985/86, laureatosi (con la votazione di 108/110) il 03/11/2000, abilitato

all'esercizio professionale e specializzato in "Farmacologia e Tossicologia", ha dunque presentato, in data 04/02/2014 domanda alla Regione Campania per essere ammesso in soprannumero, ai sensi del su citato art. 3 L. 401/2000, al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2013 – 2016.

D e) La Regione Campania, con nota prot. 82584 del 05/02/2014, ha accolto la predetta domanda e, per l'effetto, ha ammesso il ricorrente "alla frequenza in soprannumero del Corso di Formazione in Medicina Generale ai sensi dell'art. 3 della Legge 29.12.2000 n. 401", evidenziando tuttavia che "stante l'elevato numero di istanze fino ad oggi pervenute e le rilevanti difficoltà intervenute sotto il profilo organizzativo ed economico, non risulta più possibile l'inserimento di ulteriori allievi nel corso relativo al triennio 2013/2016, che, peraltro, ha già avuto inizio il 28/11/2013, per cui la S.V., salvo successive diverse valutazioni, potrà essere aggregata al contingente di allievi frequentanti il corso per il triennio 2014/2017, cui verrà dato avvio, presumibilmente, nel prossimo mese di novembre".

D f) Incredibilmente, di lì a pochi giorni, la Regione Campania, con nota prot. 197060 del 19./03/2014, ha comunicato al ricorrente che "a seguito di ulteriori più approfondite valutazioni, alla luce dell'elevato numero di istanze già alla data odierna pervenute, la scrivente amministrazione è addivenuta alla determinazione di dover procedere al contingentamento degli allievi da ammettere alla frequenza in soprannumero del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2014/2017 ai sensi dell'art. 3 della Legge 29.12.2000 n. 401, al fine di adeguarlo alla effettiva recettività delle strutture formative regionali e al volume delle risorse economiche ed organizzative disponibili" e rappresentato che, in tale ottica, "sta predisponendo un apposito avviso pubblico che verrà a breve pubblicato sul B.U.R.C., cui la S.V., qualora interessata, è invitata a partecipare".

g) Così come preannunciato, la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 41 del 26/03/2014, considerato:

- "che è possibile prevedere che anche per il triennio 2014/2017 pervenga un rilevante numero di richieste di ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale;

- che un aumento incontrollato del numero di allievi ammessi alla frequenza del corso potrebbe ingenerare ancora più rilevanti problematiche sia sotto il profilo organizzativo che economico",

ha emanato l'avviso pubblico "per l'ammissione in soprannumero al corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Campania relativo agli anni

2014/2017, ai sensi della legge n. 401 del 29/12/2000, di n. 8 (otto) laureati in medicina e chirurgia, iscritti al corso universitario di laurea prima del 31/12/91 ed abilitati all'esercizio professionale".

h) Il ricorrente, preso atto del rigetto della sua domanda di ammissione "diretta" al corso formativo 2014/2017, ha comunque presentato istanza di partecipazione alla predetta selezione.

Tanto premesso in punto di fatto, avverso e per l'annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe del ricorso, si prospettano i seguenti motivi di

DIRITTO

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. 401/2000

Come visto, la L. n. 401/2000 ("Norme sull'organizzazione del personale sanitario") prevede, all'art. 3, con formulazione chiara e puntuale, che "i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31/12/91 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi".

Alcun dubbio può, dunque, sussistere circa il diritto dei medici laureatisi – come il ricorrente – prima del 31/12/1991 ad accedere a semplice domanda ed in soprannumero ai corsi di formazione in Medicina Generale da organizzarsi a cura delle singole Regioni.

Di tanto era ed è perfettamente consapevole la Regione Campania che nello stesso Decreto Dirigenziale n. n. 41 del 26/03/2014 (di indizione della selezione riservata ai medici laureatisi prima del 31/12/91) ha rappresentato :

"- che per i trienni 2009/2012, 2010/2013 e 2011/2014, la scrivente amministrazione ... approvò sulla materia in questione un avviso pubblico che prevedeva, tra l'altro, per ciascun corso regionale, un contingente numerico di candidati da ammettere in soprannumero non superiore al 10% dei posti messi a concorso;

- che, nonostante il contingentamento operato con l'avviso pubblico, numerosi altri medici adirono l'autorità giudiziaria amministrativa, ottenendo in numerosi casi l'ammissione al corso al di fuori del succitato contingente numerico;

- che, alla luce di ciò, per i trienni successivi l'amministrazione giunse alla determinazione di respingere le istanze di ammissione in soprannumero con

motivazioni di carattere economico ed organizzativo, causando da parte degli interessati il ricorso alla giustizia amministrativa con alterne risultanze".

Orbene, a prescindere dalla effettiva ricorrenza e rilevanza delle circostanze richiamate dalla Regione a sostegno della propria decisione di limitare l'accesso ai medici laureatisi prima del 31/12/91, è fin troppo chiaro che alcuna ragione potrebbe fondare la decisione della P.A. di non applicare e/o derogare a norme di legge.

Difatti, come chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. V, nelle pronunce n. 3114 del 23/06/2008 e n. 6513 del 06/07/2010, "né l'art. 3 della legge n. 401 del 2000 né le altre disposizioni in materia (D.Lgs. n. 368/1999, D.Lgs. n. 256/1991, D.Lgs. n. 277/2003) subordinano ad alcun quoziente numerico l'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale dei medici iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991 e laureati ed abilitati dopo il 31 dicembre 1994".

A nulla rileva, poi, che la necessità di contingentare l'ammissione in soprannumero ai predetti corsi fosse stata ravvisata nel documento approvato in sede di Coordinamento Interregionale, durante le sedute del 17 gennaio e del 28 febbraio 2007, richiamato dall'impugnato D.D.G. di indizione della selezione in questione.

Sul punto il Supremo Consesso Amministrativo, nelle precitate decisioni, non ha potuto esimersi dall'evidenziare che le esigenze espresse dalla Conferenza e dal Ministero nel documento sopracitato "sono però prive di supporto, nella previsione legislativa", ribadito che "né l'art. 3 della legge n. 401 del 2000 né le altre disposizioni in materia (D.Lgs. n. 368/1999, D.Lgs. n. 256/1991, D.Lgs. n. 277/2003) subordinano ad alcun quoziente numerico l'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale dei medici iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991 e laureati ed abilitati dopo il 31 dicembre 1994".

E' noto, infatti, che, a partire dalla direttiva 86/457/CEE (in seguito abrogata dalla direttiva 93/16/CEE, la quale è stata a sua volta abrogata e sostituita dalla direttiva 2005/36/CE), il legislatore comunitario ha stabilito a carico dei medici generici l'obbligo della formazione specifica in medicina generale, prevedendo però la possibilità per gli Stati membri di riconoscere i diritti quesiti (vedasi l'art. 36, comma 2, Direttiva 93/16/CEE).

In tale prospettiva, il Legislatore nazionale, con l'art. 3 della L. n. 401/2000, ha disciplinato la vicenda professionale dei medici iscritti ai corsi di laurea prima del 31/12/1991, i quali all'epoca non erano obbligati a conseguire il titolo per cui è causa (introdotto a partire dal 1° gennaio 1995 dal D.Lgs. n. 256/1991, di attuazione della direttiva 86/475/CE), riconoscendo loro il diritto di essere ammessi in soprannumero

ed a semplice domanda ai corsi di formazione previsti dal D.Lgs. 256/91 (oggi sostituito dal D.Lgs. 368/99) : di talchè – come precisato dal Consiglio di Stato nelle pronunce su richiamate – *“il contingentamento nell'ammissione al corso finisce per precludere agli esclusi l'esercizio della professione, diversamente dall' intentio del legislatore di sistemare definitivamente e sollecitamente le situazioni non più compatibili con l'ordinamento comunitario”*.

Le considerazioni di cui sopra sono state, quindi, fatte proprie nella recente sentenza del T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III quater, n. 4849 del 24/04/2013, che tra l'altro ha ribadito che *“né l'art. 3 della legge n. 401 del 2000 né le altre disposizioni in materia (D.Lgs. n. 368/1999, D.Lgs. n. 256/1991, D.Lgs n. 277/2003) subordinano ad alcun quoziente numerico l'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale dei medici iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991 e laureati ed abilitati dopo il 31 dicembre 1994.*

La citata decisione del Giudice di appello (n.d.r. Cons. St., V, n. 3114/2008) ha, altresì, negato che detta modalità di accesso necessiti di regolamentazione in sede di bando di concorso e di decreto ministeriale e della previsione nel bando del numero massimo, per ogni regione, di soprannumerari ammissibili con riferimento anche alla disponibilità di strutture e docenti ed indicare criteri per individuare le attività libero professionali compatibili, poiché la regolamentazione delle modalità di accesso al corso per i soprannumerari non è stata espressa dalla legge, rispondendo ad una precisa esigenza dell'Amministrazione”.

Senza volersi dilungare oltre, appare palese l'illegittimità degli atti impugnati che, impedendo al ricorrente l'ammissione al corso formativo 2014/2017, si pongono in aperto contrasto con la chiara e puntuale previsione normativa di cui all'art. 3 L. 401/2000.

II) VIOLAZIONE ART. 25 D.LGS. 368/1999 E ART. 3 L. 401/2000 – VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 – ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ERRORE SUI PRESUPPOSTI

Come detto in punto di fatto, la Regione Campania, dopo aver inizialmente accolto la domanda del ricorrente, ammettendolo al corso per il triennio 2014/2017 (nota prot. 82584 del 05/02/2014), la ha poi di fatto rigettata con la nota prot. 197060 del 19/03/2014, con cui ha rappresentato la propria decisione di contingentare, attraverso apposita procedura selettiva, gli allievi da ammettere al corso in soprannumero: tanto, *“alla luce dell'elevato numero di istanze già alla data odierna pervenute, ... al fine di*

adeguarlo alla effettiva recettività delle strutture formative regionali e al volume delle risorse economiche ed organizzative disponibili".

Il Decreto di indizione della preannunciata procedura selettiva, adottato di lì a pochi giorni, ha fatto dunque riferimento alla previsione *"che anche per il triennio 2014/2017 pervenga un rilevante numero di richieste di ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale"* ed ha considerato che *"un aumento incontrollato del numero di allievi ammessi alla frequenza del corso potrebbe ingenerare ancora più rilevanti problematiche sia sotto il profilo organizzativo che economico"*.

Ebbene, la motivazione posta a sostegno della decisione di contingentare i soprannumerari da ammettere al corso formativo si rivela del tutto inconferente.

In primo luogo, le problematiche di carattere organizzativo non sono – in via generale – prese in considerazione dalla legge tra i fattori incidenti sul numero di allievi da ammettere ai corsi, prevedendo l'art. 25, co. 1, D.Lgs. 368/99 che *"le regioni e le province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili"*.

Se, dunque, è vero che la legge annovera solo fattori di carattere economico tra quelli rilevanti ai fini della determinazione del contingente numerico dei soggetti da ammettere ai corsi, la motivazione adottata a sostegno dei predetti atti, qui impugnati, si rivela senz'altro fallace nella parte in cui richiama anche esigenze di tipo prettamente organizzativo (quale appunto la *"effettiva recettività delle strutture formative regionali"*).

Fermo quanto sopra, di certo non potrebbe assumere rilevanza, ai fini della limitazione numerica all'accesso al corso formativo, il richiamo a problematiche di carattere economico, posto che gli ammessi in soprannumero, ai sensi dell'art. 3 L. 401/2000, *"non hanno diritto a borsa di studio"*.

Appare, dunque, evidente che la stessa legge, escludendo espressamente che la loro frequenza possa rappresentare una spesa per le casse regionali, impedisca *in nuce* qualsiasi tentativo di limitare l'accesso in soprannumero agli iscritti ai corsi di laurea ante 31/12/91.

III) VIOLAZIONE ARTT. 7 E 10 bis L. 241/90

Come più volte detto, la Regione Campania, dopo aver inizialmente accolto la domanda del ricorrente, ammettendolo al corso per il triennio 2014/2017 (nota prot. 82584 del 05/02/2014), la ha poi di fatto rigettata con la nota prot. 197060 del

vedi i 2 precedenti

19/03/2014, con cui ha rappresentato la propria decisione di contingentare, attraverso apposita procedura selettiva, gli allievi da ammettere al corso in soprannumero.

Ebbene, tale ultima e qui impugnata nota (tradottasi nel sostanziale rigetto della domanda del ricorrente) non è stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento, in palese violazione dell'art. 10 bis L. 241/90 (a mente del quale *"nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti ..."*).

Per giunta, annullando e/o revocando di fatto la precedente nota prot. 82584 del 05/02/2014 (con cui la Regione aveva accolto la domanda del ricorrente, ammesso al corso per il triennio 2014/2017), l'impugnata nota prot. 197060 del 19/03/2014 finisce con l'atteggiarsi come un provvedimento di ritiro in autotutela, il quale – secondo pacifica e costante giurisprudenza – va preceduto dall'avviso di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90, sì da consentire agli interessati di apportare il proprio contributo all'istruttoria.

Inutile dire che, ove mai gli fosse stata consentita la partecipazione al procedimento, il ricorrente avrebbe potuto illustrare le ragioni, anche alla luce della più recente giurisprudenza intervenuta sul punto, che impedivano il contingentamento dei soprannumerari e che quindi imponevano la sua ammissione al corso a semplice domanda.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* emerge evidente dai motivi di ricorso. Quanto alla gravità ed irreparabilità del danno basti considerare che – così come comunicato dalla Regione al ricorrente con la nota prot. 82584 del 05/02/2014 - *"il corso per il triennio 2014/2017 (avrà) avvio, presumibilmente, nel prossimo mese di novembre"*.

Pertanto, in assenza di una pronuncia cautelare, il ricorrente sarebbe impossibilitato a prendere parte al corso in questione, ritardando ulteriormente ed inammissibilmente l'ottenimento di un titolo di fondamentale importanza per l'esercizio della professione medica, ad onta dell' *intentio* del legislatore *"di sistemare definitivamente e sollecitamente"* le situazioni dei medici iscritti ai corsi di laurea prima del 31/12/1991.

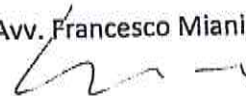
P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della domanda incidentale di sospensione
dei provvedimenti impugnati.

Conseguenze di legge anche in ordine alle spese di lite.

Napoli, lì 8 maggio 2014

Avv. Francesco Miani



Avv. Giovanni Foglia



RELATA DI NOTIFICA

L'ANNO 2014 IL GIORNO _____ DEL MESE DI MAGGIO, AD ISTANZA DELLE PARTI E DEGLI AVVOCATI COSTITUITI, IO SOTTOSCRITTO UFFICIALE GIUDIZIARIO, ADDETTO ALL'UFFICIO NOTIFICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, HO NOTIFICATO IL RICORSO CHE PRECEDE, COMPOSTO DI N. 129 FACCIALE, A:

REGIONE CAMPANIA, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.,
DOM.TO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE CAPANIA IN NAPOLI
ALLA VIA SANTA LUCIA N. 81



Uff. di
lo Uff.
della
della
Cascione Maria. Fortuna
12 MAG 2016
UFFICIO GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

dcab
8411